

nuove istanze sociali (sia pure, è doveroso aggiungerlo, subordinatamente agli interessi del ceto dominante da cui erano espressi i suoi rappresentanti).

Ad ogni modo, la giurisprudenza classica, orientandosi verso l'attività teoretica e sistematica, principalmente in materia di diritto e processo privato, fu ben lontana dal ridursi ad una piatta azione classificatrice di norme. La sua tendenza, sopra tutto nella fase adrianea, alla creazione di concetti e di categorie generali, che schematizzavano in forma di teoremi solenni (pur inevitabilmente deformandola) l'esperienza viva dei secoli precedenti, fu espressione del suo coraggioso e sagace tentativo di sovrapporre all'iniziativa dei *principes* una tavola di valori giuridici immutabili (l'*aequitas*, il *bonum et aequum*, la *iustitia*, il *ius naturale* ecc.), che i *principes* non avevano il potere di contestare e di cui i giureconsulti si affermavano i depositari e gli interpreti più qualificati. Non poco merito della conservazione della *respublica*, che già abbiamo segnalato nell'esame delle strutture costituzionali del mondo romano durante i primi due secoli ed oltre del principato, va attribuito insomma alla giurisprudenza classica.

Le dighe si ruppero, anche sul fronte della giurisprudenza, nella fase di crisi della *respublica* universale romana. La dissoluzione generale della « romanità » determinata dall'anarchia militare si rifletté in una paurosa decadenza dell'attività giurisprudenziale classica in ogni suo settore. Di questa grave resa della giurisprudenza classica i segni più chiari furono costituiti dal quasi totale appiattimento delle personalità singole dei giureconsulti, di cui non restarono ai posteri che pochissimi nomi, nonché (fenomeni tutti ben noti) dalla sciatteria delle trascrizioni, dal superficialismo delle parafrasi, dalla vacuità delle annotazioni, nella tradizione manoscritta, dalle opere dei giureconsulti delle fasi precedenti.

4. L'ARCHETIPO AUGUSTEO.

1. Le considerazioni che precedono confermano pienamente la fondatezza dell'affermazione da cui siamo partiti: essere arbitrario e superficiale centrare un discorso storico-giuridico relativo al mondo romano dei secoli da Augusto a Diocleziano (e, in particolare, dei secoli da Augusto ai Severi) sulla sola istituzione di governo cui si dà il nome di « principato », o addirittura sul solo principato di Augusto.

Anche se fosse vero (ma vedremo subito quanto sia poco credi-

bile) che i poteri caratteristici dei *principes* siano stati tutti già conferiti o riconosciuti ad Augusto (tra il 27 a.C. e il momento della sua morte), l'analisi della realtà costituzionale e giuridica romana ci impone, in ogni caso, di ritenere che la *respublica Romanorum* non fu eliminata né da Augusto né da Adriano, né dagli stessi Severi, e che di *principatus* in Roma se ne debbono individuare nel periodo sino a tutti i Severi (sino cioè alle soglie del terzo secolo), per lo meno due: un principato « augusteo » ed un principato « adrianeo », entrambi comunque inseriti (meglio ripeterlo) entro un contesto giuridico-costituzionale che altro non fu se non la *respublica* romana, divenuta progressivamente « universale ».

Ma furono poi già tutti e pienamente di Augusto i poteri caratterizzanti del principato romano, tra cui *l'imperium proconsulare maius et infinitum*?

Dione Cassio, uomo del terzo secolo, non ha dubbi circa la risposta affermativa ed è pieno di precisazioni (non tutte in realtà pienamente precise) in proposito. Io peraltro penso che la ricostruzione dionea, accolta dalla generalità degli storiografi moderni, sia il frutto di una parziale « concentrazione » storica, favorita dall'indubbia incertezza e contraddittorietà delle molteplici notizie che affluirono a Dione Cassio e, non meno, dall'evidente inferiorità (o, se si preferisce, indifferenza) di questo autore di fronte ai problemi di una revisione storica che avrebbe dovuto essere (ma non lo è stata a sufficienza) anche giuridica. E aggiungo subito, per debito di chiarezza, che vengo con ciò a modificare, almeno in parte, l'impostazione adottata in precedenti occasioni.

2. La fonte prima cui occorre riferirsi in questo delicato lavoro è costituita dalle *Res gestae divi Augusti*, che sono peraltro un documento notoriamente contestatissimo nel suo valore di fedele testimonianza: sia perché chiaramente informato a scopi di propaganda, sia perché largamente taciato, in più punti, di sapienti distorsioni e di calcolate omissioni.

Pienamente convinto del carattere di fonte di cognizione puramente « atecnica » del diritto romano rivestito dalle *Res gestae*, io pongo tuttavia il problema se l'emendazione e l'integrazione delle notizie che Augusto ci fornisce debbano essere fiduciosamente affidate, come pur si suole, a fonti di conoscenza parimenti atecniche, e per di più spesso influenzate da una realtà assai posteriore a quella augustea, anziché essere connesse, in primo luogo, ad una critica autonoma del documento. E, francamente, penso che la via da seguire sia quest'ultima e che, prima di dare facile ascolto ad un Tacito o ad un Dione Cassio (per parlare degli

autori piú in vista), sia doveroso chiedersi, utilizzando anche e sopra tutto gli elementi di informazione tecnica, se e quanto sia vero, o comunque attendibile, il quadro costituzionale che si intravede al di sotto del contesto espositivo delle *Res gestae*.

Compilate forse in una data posteriore alla sconfitta di Varo del 9 d.C. (cfr. Rg. 26.2: *Germaniam . . . ad ostium Albi fluminis pacavi*), le *Res gestae* furono comunque aggiornate e riviste anche stilisticamente poco prima della morte di Augusto (cfr. Rg. 35.2: *Cum scripsi haec, annum agebam septuagensimum sextum*; 4.4: *. . . cum scribebam haec et eram septimum et tricesimum tribuniciae potestatis*), in collegamento (è presumibile) col testamento dell'aprile del 13, di cui l'inizio (cfr. Suet. *Tib.* 23) richiama quasi alla lettera quanto si legge in Rg. 14.1. Il documento, a mio avviso, non ha per nulla il carattere di « zibaldone », piú o meno disordinato e sconnesso, che alcuni, dal Mommsen al Kornemann e al Wilcken, tendono ad attribuirgli. Vero è piuttosto che le *Res gestae*, pur nella loro unità ed organicità di esposizione, non sono e non vogliono essere né una esposizione cronologica delle imprese di Cesare Ottaviano, né tanto meno un quadro sistematico del suo principato.

Il « Leitmotiv » del documento (un motivo sapientemente amministrato dal suo estensore) è costituito dalla personalità eminente, addirittura eccezionale, di Augusto. E lo scopo è raggiunto attraverso tre blocchi successivi di capitoli: il primo (c. 1-14), che indica le cariche coperte dal principe e gli onori ricevuti da lui e (c. 14) dai nipoti Caio e Lucio Cesare, immaturamente scomparsi; il secondo (c. 15-24), che enumera le grosse spese sostenute da Ottaviano per il pubblico bene; il terzo (c. 25-33), che è finalmente quello che elenca ed esalta le vere e proprie *res gestae*, le gesta con cui Augusto riuscì a sottomettere a Roma il mondo (*quibus orbem terrarum imperio populi Romani subiecit*). Solo a titolo di appendice, ancor piú che a titolo di epilogo, seguono i due ultimo-giuridico-costituzionale del suo operato nei riguardi della *respublica Romanorum* che gli sembrano piú significativi ai fini di un'interpretazione giuridico-costituzionale del suo operato nei riguardi della *respublica Romanorum*.

Certo, le ambiguità in questo contesto non mancano. La sfumatura del c. 26.2, già riferita, con cui maschera il disastro patito da P. Quintilio Varo, ad opera di Arminio e dei suoi Cherusci, nella selva del Teutoburgo (9 d. C.), è una « dissolvenza » magistrale. Tuttavia, posto che lo scopo dichiarato del documento è solo quello di un'esposizione di fatti, non è lecito agli storiografi che lo interrogano qualificare di

« omissioni », o addirittura di omissioni dolose, i silenzi, se pur ve ne sono realmente e di veramente rilevanti, su vari aspetti di ordine costituzionale.

Sul piano costituzionale l'unica cosa che piú interessa Augusto è scindere nettamente tra loro due periodi: un periodo del tutto eccezionale, durante il quale egli ebbe un « suo » potere personale prevalente su tutto e su tutti, quindi anche al di fuori e al di sopra della *respublica*; ed un periodo successivo, iniziatosi tra il 28 e il 27 a.C. (sesto e settimo dei suoi consolati), durante il quale egli tornò ad essere « integrato » nella repubblica, in posizione eminente e spesso anomala rispetto alla tradizione, ma in ogni caso in posizione sempre subordinata alla sovranità del *senatus populusque Romanus*.

3. A questo proposito la divergenza tra l'esposizione delle *Res gestae* e il lungo racconto dioneo (53.1 ss.) non è soltanto divergenza di forma, legata al « genere » diverso delle due composizioni. È, se non erro, divergenza anche di sostanza, la quale, sopra tutto dopo l'esame che abbiamo dedicato alle strutture giuridico-costituzionali da Augusto ai Severi, depone per una assai maggiore credibilità, nei limiti della loro concisione, proprio delle *Res gestae* augustee.

Teniamo anzi tutto ben presenti i due famosi capitoli finali delle *Res gestae*, che qui vengono riprodotti nell'edizione da me accolta in « *Res gestae divi Augusti* » (2^a ed., Milano 1968):

34: ¹ *In consulatu sexto et septimo, postquam bella [civ]ilia extinxeram, | per consensum universorum po[titus rerum omn]ium, rem publicam || ex mea potestate [§] in senatus populi[que] Romani arbitrium transtuli. |* ² *Quo pro merito meo senatu[s] consulto Augustus appe]llatus sum et laureis | postes aedium mearum v[estiti] publ[ice] coro]naeque civica super | ianuam meam fixa est [§] [et clupeus aureu]s in [c]uria Iulia posi]tus, quem mihi senatum [populumque Romanu]m dare virtutis cle[m]entiaeque iustitia[e] et pietatis causa testatum] est pe[r] e]ius clupei | [inscription]em. §* ³ *Post id tem[us] auctoritate [omnibus praestiti, potes] | tatis au[tem] nibilo ampliu[s] habu]i quam cet[eri qui] mihi quo | que in ma[gis]tra[t]u conlegae [fuerunt]. §* |

35: ¹ *Tertium dec[i]mum consulatu[m] cum gerebam senatus et equ]ester ordo || populusq[ue] Romanus universus [appellavit me patrem p]atriae idque | in vestibulo [a]edium mearum inscriben [dum et in curia Iulia e]t in foro Aug. | sub quadrig[ei]s, quae mihi [ex] s. c. pos[it]ae [sunt, censuit. ² Cum scri]psi haec, annum agebam septuagesu[m]um sextum]. |*

Come si vede, la grande svolta non si verificò, nella versione di